

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1893

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato LANDOLFI

Modifica all’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di centrali di committenza per gli appalti pubblici degli enti locali i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso

*Presentata il 12 novembre 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’azione di contrasto alla criminalità organizzata può e deve trovare nell’intervento legislativo volto ad eliminarne o ad affievolirne l’infiltrazione ed il potere di condizionamento nella pubblica amministrazione di comuni e province un momento di particolare attenzione. Sono purtroppo sempre più frequenti le inchieste giudiziarie che hanno evidenziato rapporti collusivi tra burocrazia degli enti locali ed organizzazioni criminali. Già nel 1993 la Commissione parlamentare antimafia aveva individuato negli appalti pubblici, nel personale e nell’abusivismo edilizio i tre principali veicoli di inquinamento malavitoso dell’attività amministrativa di comuni e province. Da allora, però, va detto che sporadici e poco mirati sono risultati gli

interventi del legislatore per apportare le opportune terapie ad una diagnosi molto vicina alla verità. I primi anni Novanta rappresentano una fase particolarmente significativa: erano infatti gli anni in cui esplodeva il fenomeno passato poi alla cronaca come « Tangentopoli », ma erano anche gli anni in cui trovava prima applicazione la legge che disponeva lo scioglimento ed il commissariamento straordinario di comuni e province a seguito di infiltrazioni o condizionamenti malavitosi. Monitorando proprio l’applicazione di tale normativa, e soprattutto analizzandone le cause, la Commissione antimafia evidenziò proprio negli appalti, nel reclutamento del personale e nell’abusivismo edilizio i settori in cui si manifestavano le irregolarità che costituivano il comune denominatore

tra gli enti locali fino ad allora sciolti per condizionamento da parte della criminalità organizzata. Su tale tematica il proponente ha presentato un'apposita proposta di legge nella XII, nella XIII e nella XIV legislatura.

Da allora sono trascorsi circa vent'anni e la patologia continua a minare la vita civile e democratica di moltissime comunità locali. Il fenomeno esiste in maniera pressoché esclusiva nel sud, con picchi di preoccupante rilevanza in Campania ed in Calabria, seguite da Sicilia e Puglia. Sbaglierebbe tuttavia chi pensasse che tale fenomeno sia destinato a restare confinato nel Mezzogiorno d'Italia.

La capacità di penetrazione economico-finanziaria di mafia, camorra e 'ndrangheta, unita alla loro capacità di mimetismo anche al di fuori dei contesti territoriale di origine, deve indurre il legislatore ad affrontare il tema del rapporto tra amministrazione degli enti locali e criminalità in maniera più decisa e risolutiva, anche alla luce del fatto che in nome di una malintesa autonomia sono ormai saltati tutti filtri e i meccanismi di controllo di legittimità sugli atti prodotti da comuni e province.

Occorre partire da un dato di consapevolezza: gli appalti pubblici sono considerati dalle cosche un settore altamente appetibile al pari del traffico degli stupefacenti, del *racket* della prostituzione e di altre attività illecite. Il meccanismo estorsivo di accaparramento dei proventi avviene, oltre che « a valle », cioè attraverso intimidazioni praticate nei cantieri nella fase di esecuzione dell'appalto, soprattutto « a monte », vale a dire nella fase di definizione delle gare d'appalto. Ed è anche qui, in questa specifica fase, che bisogna intervenire per introdurre un

sostanziale innalzamento della soglia di controllo al fine di contrastare e/o ridurre la possibilità di condizionamento e di inquinamento da parte della criminalità organizzata.

L'evoluzione della normativa anticorruzione sugli appalti pubblici si è caratterizzata per l'introduzione di una serie di disposizioni (dapprima nella legge-quadro sugli appalti pubblici n. 109 del 1994, la cosiddetta « legge Merloni », poi nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006) tendenti a prevenire, controllare e sanzionare le illecite interferenze negli appalti pubblici. Sul piano sostanziale molto efficace si rivela lo strumento introdotto dall'articolo 33 del codice dei contratti pubblici, quella della « centrale di committenza ».

La proposta in esame è finalizzata ad introdurre l'obbligo, per i comuni e le province sciolti a seguito di infiltrazioni malavitose, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, di affidare alle prefetture competenti per territorio, quali centrali di committenza, le funzioni per l'espletamento di gare d'appalto per tutti i lavori, i servizi e le forniture di interesse comunale e provinciale.

Inoltre, la presente proposta di legge garantisce le attività amministrative proprie degli enti interessati previste dalla normativa comunitaria e dal codice dei contratti pubblici: in sostanza non verrebbe lesa la potestà di indirizzo politico ed amministrativo degli stessi enti locali ai fini dell'individuazione delle opere, dei servizi e delle forniture da realizzare, ma si sottrarrebbero gli amministratori ed i funzionari pubblici alle pressioni ed ai pericoli di condizionamenti criminali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Fermo restando lo svolgimento dell'attività amministrativa riguardante l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, prevista dalla normativa comunitaria e dal presente codice, da parte delle stazioni appaltanti, i comuni e le province i cui consigli sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, a decorrere dalla data dello scioglimento e per un periodo non inferiore a trentasei mesi, acquisiscono lavori, servizi e forniture esclusivamente utilizzando quale centrale di committenza la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio ».

€ 0,35



\*16PDL0016650\*